

Prot.11058 /p/ep

Roma, 27 marzo 2023

Spett.le

Cassa Edile della provincia di Napoli

[protocollo@pec.cassaedilenapoli.it](mailto:protocollo@pec.cassaedilenapoli.it)

Sua sede

Oggetto: **Congruià – Opere Marittime – risposta vs prot. 34/2023**

In riscontro alla richiesta prot. 34/2023 avente ad oggetto le imprese operanti nel settore delle opere marittime, condivisa anche nel corso della sessione del 22 marzo u.s. della Commissione Congruià Parti Sociali Nazionali tenutasi presso la CNCE, si specifica quanto segue.

Sebbene, come correttamente indicato nella Vs nota, il CCNL dell'edilizia preveda nel paragrafo "OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI" che *"Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto", nella successiva "DICHIARAZIONE A VERBALE", riportata in calce alla voce "TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ", alla lettera c) viene precisato quanto segue: "Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunari e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto".*

Pertanto, in considerazione a quanto sopra specificato, si ritiene che nelle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari il costo dei lavoratori marittimi, assunti tramite la Capitaneria di Porto, che concorrono allo specifico lavoro edile, possa valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruià, mediante l'esibizione di idonea documentazione (che attesti i costi non registrati presso la Cassa – cfr art. 5 del DM n. 143/2021).

In tutti gli altri casi al personale impiegato in attività edili (siano esse opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari), dovrà essere applicato il CCNL dell'edilizia con relativa iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
F.to Bianca Maria Baron